



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 31/07/2018

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 06/09/2016 con l'intermediario convenuto e rimborsabile in 72 rate, estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 2/12/2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge tramite legale all'Arbitro al quale chiede di condannare l'intermediario al rimborso pro quota degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata e precisamente:

Euro 334,67 per commissioni;

Euro 497,00 per costi d'intermediazione.

Il tutto oltre gli interessi legali.

Il ricorrente chiede altresì la refusione delle spettanze professionali.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo:

la congruità dei rimborsi già disposti in applicazione delle previsioni contenute nel contratto, che distingue chiaramente la diversa natura delle attività cui sono riferite le varie voci di costo;

la congruità dell'abbuono, già effettuato in favore del ricorrente, di Euro 281,63 per commissioni per attività di gestione del finanziamento, calcolato in misura proporzionale al numero di rate non maturate;



la non rimborsabilità delle commissioni di accensione del finanziamento, trattandosi di un costo previsto come *up-front*;
la non rimborsabilità della provvigione all'agente, essendo la stessa diretta a remunerare un'attività che si esaurisce nella fase prodromica alla stipulazione del contratto di finanziamento senza prolungarsi nel corso della durata di quest'ultimo, somma peraltro corrisposta direttamente all'agente e pertanto mai goduta dalla controdeducente;
con riferimento alle spese professionali, l'infondatezza della pretesa, stante l'assoluta discrezionalità della scelta del ricorrente di rivolgersi ad un legale.
Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota delle commissioni non maturate e dei premi assicurativi non goduti a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125 *sexies* TUB.

L'estinzione è avvenuta in corrispondenza della rata n. 3 delle 72 totali.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto affermato peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento, pur consacrato in una norma di carattere imperativo, determina non già la nullità parziale del contratto bensì la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

Il Collegio ha esaminato la documentazione contrattuale ed anche sulla scorta delle posizioni condivise dei Collegi territoriali, reputa *recurring* la commissione mandatario di accensione del finanziamento (lettera A); reputa *recurring* la commissione mandataria per la gestione del finanziamento (lettera B); reputa invece *up front* le provvigioni agente (lettera C);

Con riferimento alla "commissione del Finanziatore di accensione del finanziamento", pari ad Euro 349,53, si rileva che, alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi, tale voce di costo deve essere qualificata come *recurring*. Osserva il Collegio che nella formulazione contrattuale ci sono la previsione, tra le altre, della attività di "copertura dei rischi operativi limitatamente al periodo intercorrente tra l'erogazione e la decorrenza del prestito" e di "archiviazione della documentazione per il periodo normativamente previsto". Trattasi di attività che si prolungano oltre la fase prodromica alla stipulazione del contratto e per tutta la durata dello stesso.

Con riferimento alla "commissione del Finanziatore di gestione del finanziamento", pari ad Euro 293,87, si rileva che, alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi, tale voce di costo deve essere qualificata come *recurring*. Osserva il Collegio infatti che detta clausola è diretta a remunerare una serie di attività che non si esauriscono nella fase antecedente alla conclusione del contratto, bensì proseguono per tutta la durata del finanziamento.

Con riferimento alla "provvigione dovuta all'intermediario del credito", pari ad Euro 504,00, si rileva che, alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi, tale voce di costo deve essere qualificata come *up-front*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

a commissione in oggetto appare destinata, nel caso di specie, alla remunerazione di un agente in attività finanziaria e pertanto anche per tale ragione dovrebbe qualificarsi come *up front*.

Per queste ragioni, il Collegio ritiene il ricorso accoglibile secondo i criteri di calcolo che seguono:

commissione dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento $349,53 : 72 \times 69 =$ euro 334,97

commissione dell'intermediario mandatario di gestione del finanziamento $293,87 : 72 \times 69 = 281,63$; non sfugge al Collegio che è stata già restituita in conteggio estintivo;

Per totali 334,97 e dunque nei limiti della domanda euro 334,67, posto che il ricorrente ha chiesto nel ricorso per commissione mandataria di accensione euro 334,67.

Si rigetta la richiesta di rimborso delle spese di assistenza stante il carattere seriale della questione portata all'esame dall'Arbitro.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 334,67, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO